

Delibera n. 722

Indizione delle sessioni I, II, III, IV, V della prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari per l'anno 2016.¹

L'APF - ORGANISMO PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato con delibera Consob 29 ottobre 2007, n. 16190, e successive modificazioni, recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari;

VISTO l'articolo 100 del suddetto regolamento, recante la disciplina della prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari;

VISTO il proprio regolamento di organizzazione e attività approvato con delibera del 26 novembre 2010 e successive modificazioni;

VISTE le delibere n. 720 e n. 721 del 18 dicembre 2015 di determinazione, rispettivamente, della misura dei contributi e delle altre somme dovuti all'APF e delle modalità e termini di versamento dei predetti contributi e somme, per l'esercizio 2016;

DELIBERA:

Art. 1

(sessioni, appelli e sedi della prova valutativa)

1. Sono indette per l'anno 2016 le seguenti sessioni della prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari.

I sessione

I appello: marzo 2016

II sessione

I appello: aprile 2016

II appello: maggio 2016

III sessione

I appello: giugno 2016

II appello: luglio 2016

IV sessione

I appello: settembre 2016

II appello: ottobre 2016

V sessione

I appello: novembre 2016

II appello: dicembre 2016

2. Le prove valutative si svolgono nelle sedi e nelle date riportate nell'Allegato 1 annesso al presente bando.

3. Le date indicate possono subire variazioni in caso di eventi eccezionali o in ragione dell'effettivo numero di domande di partecipazione alle prove valutative presentate.

Art. 2

(requisiti di professionalità di esonero dalla prova valutativa)

1. Sono esonerati dal superamento della prova valutativa coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalità accertati dall'APF sulla base dei criteri valutativi individuati dall'articolo 4 del decreto del Ministero del Tesoro dell'11 novembre 1998, n. 472.

2. Il mancato pagamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 1 (contributo quota annuale), entro il termine stabilito comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'applicazione dei relativi interessi e delle ulteriori somme dovute, oltre alla cancellazione dall'albo unico dei promotori finanziari ai sensi dell'articolo 102, comma 1, lett. d), della delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (regolamento intermediari).

Art. 3

(modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione on line)

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata, utilizzando esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito internet dell'APF (www.albopf.it)² e seguendo le indicazioni ivi specificate, alla Commissione esaminatrice presso la sede della Sezione territoriale nella cui circoscrizione è compresa la città dove il candidato intende svolgere la prova, come indicato nell'elenco contenuto nell'Allegato 1 annesso al presente bando.

2. La domanda di partecipazione può essere presentata dal giorno 13 gennaio 2016, entro e non oltre i seguenti termini:

marzo (I appello, I sessione): fino al 22 febbraio 2016, entro il termine perentorio delle ore 17:00;

aprile (I appello, II sessione): fino al 14 marzo 2016, entro il termine perentorio delle ore 17:00;

maggio (II appello, II sessione): fino al 14 aprile 2016, entro il termine perentorio delle ore 17:00;

giugno (I appello, III sessione): fino al 9 maggio 2016, entro il termine perentorio delle ore 17:00;

luglio (II appello, III sessione): fino al 9 giugno 2016, entro il termine perentorio delle ore 17:00;

settembre (I appello, IV sessione): fino al 28 luglio 2016, entro il termine perentorio delle ore 17:00;

ottobre (II appello, IV sessione): fino al 12 settembre 2016, entro il termine perentorio delle ore 17:00;

novembre (I appello, V sessione) : fino al 10 ottobre 2016, entro il termine perentorio delle ore 17:00;

dicembre (II appello, V sessione): fino al 7 novembre 2016, entro il termine perentorio delle ore 17:00.

3. La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema informatico che allo scadere dei termini utili indicati al precedente comma 2 non consentirà più l'accesso e l'invio della domanda. Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 17:00 dell'ultimo giorno utile previsto per ciascun appello. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione in prossimità della scadenza dei termini si raccomanda di formalizzare per tempo la propria candidatura.

4. Il candidato può presentare una sola domanda di partecipazione con indicazione della sessione e dell'appello prescelti e della sede preferenziale. Nel caso di più domande sarà considerata valida unicamente la prima domanda secondo l'ordine cronologico di arrivo. E' possibile presentare domanda di partecipazione per una sessione ed un appello successivi a quello prescelto solo dal giorno seguente quello in cui si è svolta la prova valutativa.

5. Il giorno della prova i candidati verranno chiamati a confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, mediante sottoscrizione di un'apposita dichiarazione all'atto dell'identificazione, previa esibizione di un documento in corso di validità secondo quanto specificato al successivo art. 11.

Art. 4

(modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione on line)

1. Nella domanda, pena l'irricevibilità della stessa, i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità ed ai sensi delle norme vigenti in materia di autocertificazione:

- 1) cognome, nome e, per i residenti in Italia, il numero di codice fiscale;
- 2) luogo e data di nascita;
- 3) comune di residenza e relativo indirizzo valido a tutti gli effetti per le comunicazioni;
- 4) indirizzo di posta elettronica ordinaria ed almeno un numero telefonico di reperibilità;
- 5) il possesso del titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o del titolo di studio estero equipollente, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero del Tesoro dell'11 novembre 1998, n. 472 con l'indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito.

2. Nella domanda di partecipazione, i candidati devono inoltre specificare la sessione e l'appello prescelti e la sede preferenziale presso cui sostenere la prova valutativa.

3. L'invio della domanda di partecipazione è subordinato al versamento del contributo prova valutativa di euro 100, stabilito ai sensi dell'articolo 46 del vigente regolamento di organizzazione e attività dell'APF. Tale versamento potrà avvenire unicamente on line secondo le modalità di pagamento elettronico specificate nell' "area riservata aspiranti promotori" disponibile sul sito internet dell'APF, all'indirizzo www.albopf.it³ ed è rimborsabile esclusivamente nel caso in cui la prova valutativa sia revocata per motivi imputabili all'APF.

4. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ("legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"), i candidati portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, che ne facciano richiesta, dovranno inviare alla competente Sezione territoriale, secondo le modalità stabilite al successivo comma 6, apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria. Tali candidati, in caso di necessità, sono assistiti nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte da personale dell'APF cui è fatto divieto di dare suggerimenti. Per i predetti candidati portatori di handicap il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova valutativa può essere aumentato fino a quaranta minuti.

5. In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua straniera, deve essere inviata alla competente Sezione territoriale, secondo le modalità stabilite al successivo comma 6, la traduzione in lingua italiana, con certificazione di conformità al testo straniero della competente rappresentanza diplomatica o consolare.

6. La documentazione prevista dai commi 4 e 5 deve essere inviata mediante fax o raccomandata con avviso di ricevimento alla Sezione territoriale competente secondo quanto specificato nell'Allegato 2 annesso al presente bando. L'APF non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5

(prenotazione e assegnazione della sede)

1. L'assegnazione della sede preferenziale indicata dal candidato nella domanda di partecipazione è effettuata secondo la priorità cronologica di invio della domanda.

2. Al termine della procedura di presentazione della domanda di partecipazione on line il candidato riceve una e-mail di conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato, con evidenza della sede e del giorno della prova valutativa. Tali informazioni sono altresì consultabili da ciascun candidato nell'"area riservata aspiranti promotori" all'interno del sito internet dell'APF (www.albopf.it)⁴. Ultimata la procedura di presentazione della domanda di partecipazione on line, questa non potrà essere in alcun modo modificata dal candidato.

3. I dati relativi alla prenotazione potranno variare esclusivamente per esigenze di carattere organizzativo di APF. La variazione dei dati sarà comunicata al candidato a mezzo e-mail e sarà altresì consultabile con le modalità indicate al comma 2.

Art. 6

(esclusione dalla prova)

1. Non saranno prese in considerazione, e comportano quindi l'esclusione dalla prova valutativa:

- a) le domande di partecipazione presentate da candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
- b) le domande di partecipazione non presentate secondo le modalità e i termini stabiliti dal presente bando.

2. L'ammissione alle prove del singolo candidato avviene comunque con la più ampia riserva in ordine alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.

Art. 7

(convocazione)

1. L'avviso relativo al giorno, all'ora e alla sede di svolgimento della prova è comunicato ai singoli candidati, almeno quindici giorni prima della data della sua effettuazione, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo celere. Tale convocazione ha valore di comunicazione ufficiale e personale di partecipazione alla prova.

2. L'APF non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o dell'indirizzo e-mail da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di

recapito o di indirizzo e-mail indicato nella domanda, nonché; per eventuali disguidi telematici, postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, nonché; per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 8
(Commissioni esaminatrici)

1. Le Commissioni esaminatrici presiedono allo svolgimento delle prove valutative nelle sedi identificate nell'Allegato 1.

2. I componenti delle Commissioni esaminatrici sono nominati con deliberazione del Comitato Direttivo pubblicata nel bollettino elettronico dell'APF.

Art. 9
(materie)

La prova verte sulle seguenti materie e contenuti:

A) nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; pianificazione finanziaria e finanza comportamentale, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

- nozioni di matematica finanziaria;
- analisi di scenario;
- strumenti di mercato monetario;
- titoli di credito;
- titoli obbligazionari;
- valutazione delle obbligazioni;
- titoli azionari;
- strumenti derivati;
- futures;
- swap;
- opzioni;
- titoli strutturati;
- fondi comuni di investimento;
- strumenti e operatività delle banche e degli altri intermediari finanziari;
- costruzione del portafoglio;

B) diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dell'attività di promotore finanziario, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

- vigilanza su mercati e intermediari;
- la normativa antiriciclaggio;
- servizi e attività di investimento;
- gestione collettiva del risparmio;
- mercati degli strumenti finanziari;
- emittenti e società con azioni quotate;
- appello al pubblico risparmio;
- promozione e collocamento a distanza e offerta fuori sede;
- Organismo dei promotori finanziari;
- disciplina dell'Albo promotori finanziari;
- attività dei promotori finanziari;
- provvedimenti sanzionatori e cautelari nei confronti dei promotori finanziari;
- requisiti e deontologia dei promotori finanziari e servizi di investimento;
- abusi di mercato;
- trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti;

C) nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario:

- aspetti del sistema tributario;
- la tassazione degli strumenti di investimento diretto;
- la tassazione degli strumenti del risparmio gestito;
- la tassazione indiretta dei redditi finanziari;

D) nozioni di diritto privato e di diritto commerciale:

Diritto privato:

- beni e diritti reali: nozione e disciplina;
- conclusione, interpretazione e adempimento del contratto;
- contratti tipici;
- le obbligazioni: nozione e disciplina;
- matrimonio, rapporti patrimoniali tra coniugi e impresa familiare;
- risoluzione e invalidità del contratto;

Diritto commerciale:

- l'impresa: nozione e disciplina;
- scritture contabili e bilancio;
- società di capitali: disciplina e organizzazione;
- società di persone: disciplina e organizzazione;
- titoli di credito;
- vicende modificative della società e operazioni straordinarie;

E) nozioni di diritto previdenziale e assicurativo:

- la previdenza pubblica;
- la previdenza complementare;
- il TFR;
- i principi assicurativi;
- le imprese di assicurazione;
- gli intermediari assicurativi;
- aspetti civilistici del contratto;
- tipologie di rami e polizze;
- aspetti tecnici, attuariali e finanziari;
- aspetti tributari;
- i compiti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

2. Tutte le informazioni relative ai contenuti e alle fonti sono consultabili sul sito web dell'APF, all'indirizzo www.albopf.it. I candidati devono in ogni caso fare riferimento alle fonti legislative e regolamentari in vigore:

- al 31 agosto 2015 per le prove che si svolgeranno nel corso delle sessioni I, II, III (periodo da marzo a luglio 2016);
- al 31 marzo 2016 per le prove che si svolgeranno nel corso delle sessioni IV, V, (periodo da settembre a dicembre 2016).

Art. 10
(*prova valutativa*)

1. La prova valutativa consta di una prova scritta, della durata di 85 minuti, salvo quanto indicato al precedente articolo 4 per i portatori di handicap, eseguita con strumenti informatici e con assegnazione a ciascun candidato di un questionario composto di 60 quesiti a risposta multipla di cui 40 quesiti da 2 punti, in cui rientrano 12 quesiti pratici, e 20 da 1 punto; i candidati devono scegliere la risposta che ritengono corretta tra le quattro soluzioni proposte per ogni quesito.

2. I quesiti sono ripartiti tra le materie oggetto della prova come segue:

- 24 quesiti nella materia del Diritto del Mercato Finanziario e degli Intermediari e Disciplina dell'attività di Promotore Finanziario;
- 19 quesiti nella materia delle Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; Pianificazione finanziaria e finanza comportamentale;
- 5 quesiti nella materia delle Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale;
- 6 quesiti nella materia delle Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario;
- 6 quesiti nella materia delle Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo.

3. Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande è attribuito il punteggio formale di 100/100. La prova valutativa si intende superata con un punteggio non inferiore a 80/100.

Art. 11
(*svolgimento della prova valutativa*)

1. Per essere ammessi a sostenere la prova valutativa i candidati devono esibire la carta d'identità ovvero un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità e sottoscrivere il modulo di conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione presentata tramite l'applicazione telematica di cui all'art. 4.

2. I candidati non possono avvalersi durante la prova, a pena di esclusione dalla stessa, di alcun appunto o pubblicazione anche ufficiale, supporto esterno o strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

3. Il superamento della prova valutativa è comunicato agli interessati subito dopo l'effettuazione della stessa.

4. Avverso l'esito negativo della prova valutativa è ammesso reclamo all'APF, da proporsi tramite raccomandata A/R entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data in cui il candidato ha sostenuto la prova valutativa.

Art. 12
(trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti e conservati per le finalità di gestione della prova valutativa presso l'APF o presso altro locale idoneo dallo stesso individuato e sono trattati anche in forma automatizzata per le predette finalità e conformemente alla legge.

2. Il trattamento suddetto avverrà a cura delle persone preposte alle varie fasi di svolgimento della prova valutativa. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, che forniranno specifici servizi di archiviazione ovvero servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della prova nel rispetto di quanto previsto dalla legge, e alle amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.

3. Il conferimento dei dati personali richiesti nella domanda di iscrizione alla prova valutativa è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il rifiuto a fornire i dati richiesti comporterà l'impossibilità per il candidato di essere ammesso alla prova valutativa.

4. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

5. Agli interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano nonché alcuni diritti connessi tra cui quello di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

6. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'APF, via Savoia n. 23, 00189, Roma. Il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale.

Art. 13
(pubblicazione del bando)

Il presente bando è trasmesso per la pubblicazione dell'avviso di indizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è pubblicato nel Bollettino dell'APF e della Consob. Sarà inoltre disponibile sul portale web all'indirizzo www.albopf.it.

Roma, 18 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Carla Bedogni Rabitti

ALLEGATO 1

I SESSIONE		
APPELLO	SEDE	DATE
I	MILANO	15, 16, 17 e 18 marzo 2016

II SESSIONE		
APPELLO	SEDE	DATE
I	ROMA	20, 21 e 22 aprile 2016

II	MILANO	10, 11, 12 e 13 maggio 2016
----	--------	-----------------------------

III SESSIONE		
APPELLO	SEDE	DATE
I	ROMA	14, 15, 16 e 17 giugno 2016
II	PALERMO	5, 6 e 7 luglio 2016
	MILANO	12, 13, 14 e 15 luglio 2016

IV SESSIONE		
APPELLO	SEDE	DATE
I	VENEZIA	13, 14 e 15 settembre 2016
	ROMA	27, 28, 29 e 30 settembre 2016
II	MILANO	11, 12, 13 e 14 ottobre 2016

V SESSIONE		
APPELLO	SEDE	DATE
I	ROMA	8, 9, 10 e 11 novembre 2016
II	MILANO	13, 14, 15 e 16 dicembre 2016

ALLEGATO 2

COMMISSIONE ESAMINATRICE	INDIRIZZO
SEDE DI	
MILANO	c/o APF- Sezione territoriale II Viale Lunigiana, n. 46 - 20125, Milano Fax n. 02.45400 620
PALERMO	c/o APF- Sezione territoriale I Via Savoia, n. 23 - 00198, Roma Fax n. 06.45556 107
ROMA	c/o APF- Sezione territoriale I Via Savoia, n. 23 - 00198, Roma Fax n. 06.45556 107
VENEZIA	c/o APF- Sezione territoriale II Viale Lunigiana, n. 46 - 20125, Milano Fax n. 02.45400 620

¹ Le parole «Organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari » o «Organismo dei promotori finanziari» e «APF», «albo unico dei promotori» o «albo unico dei promotori finanziari» e «albo dei promotori finanziari», «promotore finanziario», «promotori» o «promotori finanziari», devono intendersi riferite, ovunque ricorrano, rispettivamente, alle parole «Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari» e «OCF», «albo unico dei consulenti finanziari», «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede» e «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede», ai sensi dell'art. 1, commi 36, 37 e 39 della legge 28 dicembre 2016, n. 208.

²L'indirizzo web del nuovo sito istituzionale dell'OCF è www.organismocf.it.

³L'indirizzo web del nuovo sito istituzionale dell'OCF è www.organismocf.it.

⁴L'indirizzo web del nuovo sito istituzionale dell'OCF è www.organismocf.it